

Comune di
GALLIERA



PdR

**PIANO
della
RICOSTRUZIONE
TERZO STRALCIO**

Art. 12 L.R. 21 Dicembre 2012 n.16

**VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO EDILIZIO**

*Relazione illustrativa, Norme
Elaborati grafici-stralci*


TAV. 2

Sindaco
Anna Vergnana

Segretario comunale
Dott. Fausto Mazza

Per il Comune di Galliera
Geom. Stefano Pedriali
Geom. Annamaria Pironi
Arch. Fabio Pederzoli

adozione delib. C.C n. del
approvazione delib. C.C n. del



INDICE

PREMESSA GENERALE	3
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	4
CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE.....	8
VARIANTE N. 9	11
Relazione – indagine conoscitiva	
Valutazione della proposta e motivazione della variante	
Proposta di variante cartografica	
Allegati alla variante n. 9	

PREMESSA GENERALE

Il Comune di Galliera è stato incluso nell'elenco dei comuni interessati dal sisma, di cui all'art. 1, 1° comma del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge 1 agosto 2012 n. 122, secondo quanto individuato nell'elenco di cui al Decreto 1 giugno 2012, ed a quanto definito dall'art. 2, 1° comma, lettera c) della L.R. 21 dicembre 2012 n. 16.

Il Comune medesimo è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con delibera consiliare n° 35 del 27/06/2011 e di Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera consiliare n° 36 del 27/06/2011.

La necessità di redigere il presente "Piano della Ricostruzione" è riconducibile ad esigenze puntuali che sono state poste da privati cittadini proprietari di edifici interessati da gravi danni strutturali a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2013, per i quali si pone la necessità sia di ricostruire gli stessi fabbricati mediante la "revisione dei vincoli con modifica od eliminazione della categoria d'intervento", sia alla loro "rilocalizzazione" in aree limitrofe delle medesime proprietà.

L'Amministrazione Comunale ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 18/03/2014 il Piano della Ricostruzione costituito da 4 punti di variante al R.U.E. derivanti da richieste puntuali di privati e successivamente il secondo stralcio del Piano della Ricostruzione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.04.2015, in merito a ulteriori n. 4 varianti puntuali individuate sul territorio comunale;

Successivamente altri privati hanno avanzato istanze analoghe a quelle già trattate nel piano adottato, sempre riconducibili ad esigenze puntuali.

Si è creata così la necessità di redigere un terzo stralcio del Piano della Ricostruzione, in conformità alla procedura avviata, per dare le stesse opportunità alle richieste pervenute dopo l'adozione.

Anche nel presente Piano gli interventi consentono di rispondere ad esigenze che sono state manifestate dagli interessati di perseguire nella ricostruzione di tali edifici, più appropriate conformazioni tipologiche e strutturali, adeguate anche a nuove e più aggiornate esigenze funzionali.

Tale piano costituirà "specifica variante allo strumento urbanistico" (RUE), come previsto dall'art. 7, comma 1 dell'ordinanza del Commissario Regionale Delegato n. 60 del 27 maggio 2013, ai fini di perseguire gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma del medesimo articolo.

In particolare le casistiche che vengono trattate dal presente stralcio del piano sono riconducibili alle fattispecie di Piano della Ricostruzione descritte nella medesima ordinanza e, nella fattispecie, all'art. 7, comma 3;

- lettera a): *"modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi, ad esempio ai fini della revisione del vincolo con modifica della categoria di intervento (art. 12, comma 4) e dell'integrazione della disciplina delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani (art. 5, comma 2);*
- lettera c): *"delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa del sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi, riconducibili a: edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua (art. 4, comma 7), fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola (art. 9, comma 5, lett. b).....; edifici incongrui (art. 12, comma 6, lett. c)....."*

Le modifiche previste non determinano incremento del dimensionamento e del carico urbanistico dello strumento urbanistico, e non modificano l'assetto territoriale degli ambiti previsti nella pianificazione urbanistica comunale, pertanto il 3° stralcio al PdR non costituisce variante

sostanziale al RUE vigente e non è soggetto a Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), configurandosi la fattispecie di cui all'art. 5, 5° comma lettera b) della L.R. 20/2000;

Le modifiche individuate, da apportare alla strumentazione urbanistiche vigente (RUE), vengono di seguito trattate singolarmente, con descrizione delle motivazioni addotte e proposta di variante normativa e cartografica che, nella fattispecie riguardano esclusivamente il Regolamento Urbanistico Edilizio;

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il quadro normativo di riferimento normativo per la redazione del Piano della Ricostruzione, è così definito:

Legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012:

- *art. 4, comma 7: Gli interventi di ricostruzione devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche.*
- *art. 5, comma 2: All'interno del perimetro del centro storico e dei nuclei storici non urbani, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni della pianificazione urbanistica che attengono alla tutela delle caratteristiche tipologiche ed edilizie, ai materiali costruttivi e ad ogni altro carattere che connota la trama viaria ed edilizia storica in cui si inserisce l'edificio da ricostruire. Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive, da osservarsi nella progettazione dei medesimi interventi.*
- *art. 6, comma 3: La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.*
- *Art. 9, comma 3: Le volumetrie oggetto di riduzione sono recuperabili, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente attraverso l'ampliamento dell'edificio originario riparato nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, in caso di:*
 - o *a) fabbricati abitativi funzionali all'esercizio dell'attività agricola;*
 - o *b) edifici con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità;*
 - o *c) edifici ad uso produttivo non agricolo.*
- *Art. 9, comma 5: La facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario ed eventualmente recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, trova altresì applicazione per gli interventi di ricostruzione di fabbricati rurali, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, che siano crollati e di quelli che siano ad essi*

equiparati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Per i medesimi fabbricati, su richiesta dei soggetti interessati, il comune può altresì consentire in sede di rilascio del titolo edilizio richiesto per l'intervento di ricostruzione:

- a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;
 - b) la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all'edificazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano della ricostruzione, e nei limiti della capacità edificatoria riconosciuta ai medesimi ambiti.
- art. 9, comma 7: In caso di edifici danneggiati che siano vincolati dalla pianificazione, sono ammessi gli interventi di riparazione e ripristino previsti dal piano urbanistico vigente, dal piano della ricostruzione ovvero dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 12, comma 5, comprensivi delle opere di miglioramento sismico, che risultino compatibili con essi. Il Consiglio comunale può altresì stabilire misure dirette a favorire la riparazione e il ripristino dei medesimi edifici.
- Art. 9, comma 8: Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'articolo 6, comma 3, trova applicazione la facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico. In assenza di tali previsioni nella pianificazione urbanistica, nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione. Con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione.
- art. 12, comma 1: I comuni interessati dal sisma si possono dotare di uno specifico piano, denominato "Piano della ricostruzione", con il quale disciplinare, secondo quanto indicato dai commi seguenti:
- a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all'articolo 3;
 - b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
 - c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione. Le varianti alla pianificazione urbanistica operano dalla data di efficacia del piano della ricostruzione di cui all'articolo 13, comma 7.
- art. 12, comma 4: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, il piano della ricostruzione provvede, con riguardo agli edifici danneggiati, alla revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica, anche in considerazione della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma, ed autorizza la presentazione dei relativi titoli edilizi. La revisione è operata sulla base di accertamenti tecnici svolti dalle strutture comunali anche alla luce delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati ai sensi del medesimo articolo 6.

- *art. 12, comma 5:* Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può procedere alla revisione dei vincoli di tutela ed alla autorizzazione della presentazione dei relativi titoli edilizi, limitatamente agli edifici di pregio storico testimoniale per i quali la pianificazione urbanistica ammette comunque la ristrutturazione edilizia.

Ordinanza Commissario delegato n° 60 del 27 maggio 2013

- *art. 7, comma 1:* Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della LR n. 16 del 2012, i Comuni che, ai fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e dell'eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell'art. 12, comma 10, della LR n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico vigente denominata Piano della Ricostruzione, con il quale disciplinare:
 - a) le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell'inserimento paesaggistico, dell'efficientamento energetico e della qualificazione dell'assetto urbano;
 - b) ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
 - c) gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione sismica.
- *art. 7, comma 2:* Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano può prevedere eventuali incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.
- *art. 7, comma 3:* Le varianti alla strumentazione urbanistica vigente indispensabili per promuovere gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, richiamate dalla LR n.16 del 2012, attengono in particolare alla:
 - a) modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi, ad esempio ai fini della revisione del vincolo con modifica della categoria di intervento (art. 12, comma 4) e dell'integrazione della disciplina delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani (art. 5, comma 2);
 - b) modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici, come ad esempio la perimetrazione e progettazione delle UMI che comportano assetti planivolumetrici diversi in tutto o in parte da quelli preesistenti (art. 12, comma 2);
 - c) delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa del sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi, riconducibili a: edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua (art. 4, comma 7), o nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche (art. 9, comma 9); fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola (art. 9, comma 5, lett. b); edifici incongrui (art. 12, comma 6, lett. c) o che, nel territorio urbanizzato, necessitano di delocalizzazione per esigenze di miglioramento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti (art. 12, comma 6, lett. b).
 - d) individuazione, a seguito della microzonazione sismica, delle aree a diversa pericolosità

sismica in particolare quelle meno idonee per interventi di ricostruzione, in quanto caratterizzate da elevata amplificazione, e quelle in cui la realizzazione delle opere richiede interventi che ne riducano la pericolosità sismica locale, quali ad esempio il consolidamento del terreno di fondazione in presenza di elevato rischio di liquefazione.

CONTENUTI DEL III° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE.

Il presente Piano della Ricostruzione è elaborato secondo i criteri indicati dall'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 60 del 27 maggio 2013, con particolare riferimento al comma 2 che concerne la casistica riguardante la*modifica delle norme urbanistico-edilizie che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi*, attuata mediante lo svolgimento delle analisi ed elaborazioni di cui al 1° comma del medesimo articolo ed in particolare:

- a) *analisi conoscitiva del livello di danneggiamento con l'indicazione degli esiti dell'agibilità;*
- b) *relazione illustrativa che alla luce delle conseguenze del sisma evidenzi motivatamente la necessità di modificare la disciplina urbanistico-edilizia vigente e restituisca i risultati della fase informativa/partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza e dei proprietari interessati dalle aree oggetto del piano;*
- c) *elaborato planimetrico con l'individuazione degli ambiti territoriali interessati dal Piano;*
- d) *elaborati normativi e cartografici di variante.*

Ai fini dell'elaborazione del presente piano, inoltre, sono stati acquisiti ed analizzati, per l'edificio interessato dal piano, la scheda Aedes o documenti equivalenti, l'ordinanza comunale di inagibilità nonché acquisite la perizia asseverata riguardante le fattispecie di edifici sottoposti a vincolo dalla pianificazione urbanistica comunale, per i quali è richiesta la ricostruzione mediante la revisione del vincolo e/o la loro delocalizzazione.

Di seguito viene sintetizzata la tipologia della variante trattata dal presente Piano, seguendo la numerazione dei Piani già adottati costituita da un singolo punto:

- **Variante n. 9** – Proprietà Manferdini – Rimozione del vincolo di Restauro e risanamento conservativo, su un edificio rurale, con possibilità di demolizione, ricostruzione e delocalizzazione all'interno della proprietà aziendale.

Sulla base di tali atti viene descritta e rappresentata, nella relazione, la caratterizzazione tipologica e morfologica degli edifici esistenti interessati dal Piano e, nella parte normativa, la proposta di variante dello strumento di pianificazione urbanistica comunale.

Laddove necessario viene inoltre rappresentata la parte cartografica del RUE da modificarsi, con la rappresentazione dello stato vigente e la proposta di variante.

Gli atti costitutivi del presente Piano sono i seguenti:

- **Tav. 2 – Relazione illustrativa, norme, elaborati grafici-stralci;**

VARIANTE N. 9

Relazione – indagine conoscitiva

La nona Variante riguarda una corte rurale di valore storico testimoniale (Art.21 del R.U.E.) identificata nel RUE con il n.72 bis, composta da 2 edifici, inserita in “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art.29)” del R.U.E.

Detti edifici sono così identificati:

- “B1.2 – casa colonica aggregata alla stalla e/o fienile”
- “C2 – Caselle ad uso fienile o stalla-fienile”

Nello specifico, così come evidenziati in planimetria, la presente variante prende in esame solo uno dei suddetti edifici:

- *B1.2 – Casa colonica aggregata alla stalla e/o fienile”, per il quale la normativa prevede l'intervento di “Restauro e risanamento conservativo di tipo B (RC-B)”.*

L'edificio casa colonica aggregata alla stalla e/o fienile è stato assoggettato ad un sopralluogo effettuato dal dipartimento della protezione civile, avvenuto in data 03/07/2012, con un duplice esito E ed F, con emissione delle seguenti schede AeDES relative alle due porzioni del fabbricato suddetto:

a. Abitazione – F/2: ER_04538_00011037028000031421 con esito E

b. Deposito – D/10: ER_04538_00011037028000031455 con esito F.

Al fine del riesame dell'esito della scheda AeDES ER_04538_00011037028000031455 un sopralluogo dei tecnici dell'URSi eseguito in data 08/05/2013 uniformava dichiarando INAGIBILE (paragonabile all'esito “E” delle schede AeDES) rivalutando la scheda ER_04538_00011037028000031455 del 03/07/2012 uniformando l'intera unità strutturale.

Il Comune di Galliera ha emesso ordinanza di inagibilità n.20 del 15/05/2013.

E' stata redatta una perizia asseverata da parte da tecnico abilitato (vedi allegato) nella quale in sintesi si attesta il nesso di causalità fra i danni rilevati e gli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, evidenziandone il livello operativo E3 come da Ordinanza n.86 del Commissario Delegato.


La finalità che si pone la presente variante, è quella di consentire la demolizione del fabbricato, mediante la rimozione del vincolo conservativo, con la sua delocalizzazione e ricostruzione sempre nell'ambito della stessa azienda agricola sul territorio del Comune di Galliera.

Il progetto di massima proposto della proprietà prevede la realizzazione di un unico edificio di volume e superficie inferiori del fabbricato demolito, con destinazione deposito e magazzino, all'interno dell'azienda in prossimità del centro operativo e sulla strada comunale denominata Via Limbena n.11.

L'edificio di riferimento è contrassegnato con cerchio rosso.




Vista aerea dell'area



Estratto planimetrico catastale: F17, mapp695



Fotografie edificio



Estratto planimetria del RUE Tav 1°

Classificazione edificio: B1.2 – Casa colonica aggregata alla stalla e/o fienile

Valutazione della proposta e motivazione della variante

La richiesta da parte del privato si ritiene possa essere valutata positivamente, oltre che per la presa d'atto delle condizioni di gravi inagibilità strutturali degli edifici trattati dal presente piano, anche per restituire all'attività agricola dell'azienda una struttura che per la propria posizione attuale, mancano tutti i servizi essenziali, era sotto utilizzata.

Per l'edificio da demolire e ricostruire de localizzato, viene indicata nella perizia una superficie lorda pari a mq 301,94.

Per quanto sopra esposto si ritiene quindi che la modifica proposta sia coerente in termini urbanistico edilizi.

Proposta di variante (normativa)

La proposta di Variante consiste in una modifica sia cartografica che normativa.

Cartograficamente viene eliminata la classificazione degli edifici presenti nella corte n.72 bis. Successivamente all'avvenuto intervento, sarà cura del Comune aggiornare la cartografia.

Nella normativa, all'art.29 (*Ambito ad alta vocazione produttiva agricola*) viene inserito un paragrafo (n. 9) che disciplina in modo particolare la modifica che viene apportata dal presente piano di ricostruzione secondo quanto di seguito riportato:

STRALCIO NORMATIVO art. 29 del RUE
(L'integrazione normativa è indicata in grassetto corsivo)

Art. 29 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. L'Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, così come fissato dal PTCP, rappresenta per il territorio del Comune di Galliera, quella parte del territorio rurale caratterizzato da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.
2. In tale ambito operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché non assumano un ruolo preminente a livello territoriale. In questo ambito sono ammessi e vanno incentivati, anche mediante azioni specifiche comunali, tutti gli interventi di valorizzazione economica previsti dal PSC nelle porzioni di Ambito rurale su cui insiste il "Sistema rurale di valorizzazione fruitiva" disciplinato dall' Art. 31 del PSC medesimo.
3. In questo Ambito, la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche culturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.
4. In questo Ambito sono ammessi e vanno incentivati, anche mediante azioni specifiche comunali, tutti gli interventi di valorizzazione economica previsti all' Art. 31 del PSC.
5. Tale Ambito è individuato in relazione alla estensione delle Sub Unità di Paesaggio n. 6 e n. 3 parte, di cui all'Art. 13 del PSC; esso si estende nella porzione del territorio comunale a nord dello scolo Riolo sino al Fiume Reno.

..... OMISSIS

paragrafo 9: Prescrizioni particolari derivanti dal Piano della Ricostruzione - 3° Stralcio di cui all'art. 12 della L.R. 16/2012 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Variante n.9

Gli edifici ricompresi nella corte agricola identificata nelle tavole del R.U.E. al n.72 bis (N.C.T. foglio n.17, mappale 695) possono essere oggetto di demolizione con ricostruzione e traslazione all'interno del territorio agricolo dell'ente Comune di Galliera.

Modalità attuative:

- *Intervento diretto, riguardante sia la demolizione con ricostruzione e relativa traslazione;*

Usi:



- *Ex B1.2: UA1, servizi all'uso UA1, UA2, UC3, UC12/A, UC14, UC18, UC19, UE1, UL2*

Parametri:

- *Ex B1.2: Uf: Superficie utile lorda (SUL) da ricostruire, uguale all'esistente dell'edificio da demolire e delocalizzare;*
- *Distanze: 10 metri dai fabbricati e 5 metri dai confini, salvo la fascia di rispetto stradale;*
- *Altezza massima: non superiore a quella esistente*

Condizioni particolari:

- *La ricostruzione dovrà essere contestualizzata all'ambito rurale di riferimento, e realizzata con caratteristiche morfologiche, volumetriche, architettoniche e di materiali costruttivi e di finitura che si inseriscano correttamente nel contesto rurale circostante.*



Allegati alla variante n. 9

- Istanza dell'interessato
- Perizia tecnica asseverata
- Relazione Tecnica paragonabile a scheda/e Aedes
- Ordinanza comunale

Piano Rig. Anziane 3

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI GALLIERA

WCE

Oggetto: Richiesta di rimozione del vincolo RUE del Comune di Galliera, ai sensi della Legge Regionale n.16 del 21/12/2012, art.6 comma3, art.12 commi 4 e 5, per la corte individuata con la scheda n. 72 bis, sita in San Venanzio di Galliera(BO) Via Limbena, 19.


Richiesta di delocalizzazione dell'edificio rurale non abitativo, sito in San Venanzio di Galliera (BO) Via Limbena, 19, facente parte di un'unica azienda agricola, ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 21/12/2012, art.9 comma 5 a), da collocarsi in Via Limbena, 11.

I sottoscritti:

- **MANFARDINI VITO**, nato a Galliera il 09.05.1934, c.f. MNF VTI 34E09 D878U ,
- **TOSI MARTA**, nata a Castello d'Argile il 10.11.1938, c.f. TSO MRT 38S50 C1851, coniugi residenti in San Venanzio di Galliera Via Limbena, 11, comproprietari dell'immobile sito in Via Limbena, 19, distinto al NCEU del Comune di Galliera al Foglio 17 mappale 695 sub. 2 e 3, destinato a magazzino agricolo stalla fienile.

Premesso che :

- A seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012 il fabbricato sopra descritto è stato dichiarato non agibile (giudizio E scheda AeDES) con ordinanza n. 035 Reg. Ordinanze Tecnico e n.20 reg. Ord. Sindacali del 15.05.2013,



Estratto di mappa con indicato il fabbricato ad uso magazzino con inagibilità di tipo E.

- Lo stesso fabbricato è classificato nel Vigente Strumento Urbanistico RUE come "B1.2 Casa colonica aggregata alla stalla e/o fienile" (Art.21.1.1), con schedatura n. 72 bis,


Comune di Galliera

P.G. n. 0004973 del 12/05/2015

A Cl. 6 3 0

Assegnato a:
III SETTORE





Estratto dal RUE del Comune di Galliera
Via Limbena, 19


- Il danno strutturale subito dal sisma, non consente il recupero dell'edificio, se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.

Ciò premesso, con la presente si richiede **la rimozione del vincolo** del RUE che sussiste sul fabbricato colonico aggregato alla stalla e/o fienile, sito in Via Limbena, 19, ai sensi della Legge Regionale n.16 del 21/12/2012, art. 6 comma 3 e art.12 commi 4, 5. Secondo quanto indicato all'art. 6 comma 3, per il fabbricato in oggetto si può *"richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso"*.


Pertanto, in coerenza con quanto esposto precedentemente, il recupero degli edifici in oggetto è possibile solo attraverso la loro completa demolizione e successiva ricostruzione.

Per la ricostruzione dei fabbricati si fa riferimento all'art. 9 comma 5 a) della Legge Regionale n.16 del 21/12/2012, secondo cui la ricostruzione dei fabbricati rurali può avvenire con *"l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti"*.

I fabbricati, oggetto della presente richiesta, sono in disponibilità all'Azienda agricola Manferdini Vito, con sede in Via Limbena, 11, pertanto si **richiede che la ricostruzione del fabbricato ad uso magazzino e fienile, avvenga in corrispondenza del centro aziendale, sito in Via Limbena, 11, in aderenza al magazzino agricolo già esistente**, censito al N.C.E.U. del Comune di Galliera al Foglio 17 mappale 918 e mapp. 61 subalterno3, che non ha subito danneggiamenti in seguito agli eventi sismici.



Estratto dal RUE del Comune di Galliera
Via Limbena, 1



Estratto di mappa con individuazione del fabbricato
ad uso magazzino che subirà ampliamento.

In fede.

Galliera, 11.05.2015

Manferdini Vito
Manferdini Vito

Tosi Marta
Tosi Marta

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI GALLIERA

Oggetto: integrazione pratica rimozione vincolo RUE e delocalizzazione fabbricato agricolo ,
danneggiato dagli eventi sismici del 20-29 Maggio 2012.

Il sottoscritto Manferdini Vittorio, nato a Galliera il 22/06/1963, e residente in Poggio Renatico Via
Don Minzoni, 14, avendo acquistato dai Signori Manferdini Vito e Tosi Marta -genitori-il terreno e i
relativi fabbricati ivi ubicati, con atto Notaio Giuseppe Bignozzi in data 26/05/2015, repertorio
n.20958/13498, in fase di registrazione, come da certificazione allegata , essendo agli atti del
Comune una richiesta di rimozione vincolo urbanistico e delocalizzazione fabbricato ad uso
magazzino agricolo, danneggiato dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012,

con la presente

integra la suddetta richiesta con disegni dimostrativi e planimetrie dove si evince lo stato attuale e
lo stato di progetto del magazzino.

Tanto dovevo.

Poggio Renatico, 04/06/2015


Manferdini Vittorio

Comune di Galliera

P.G. n. 0005858 del 05/06/2015

A Cl. 6 3 0

Assegnato a:
III SETTORE



Avv. Giuseppe Bignozzi
NOTAIO

Ferrara, li 26 maggio 2015

CERTIFICATO

Io sottoscritto Bignozzi Dr. Giuseppe, Notaio in Comacchio e iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara,

ATTESTO

che con mio atto in data odierna, repertorio n.20958/13498 in corso di registrazione e trascrizione perché nei termini, i signori

MANFerdini VITO, coltivatore diretto, nato a Galliera (BO) il 9 maggio 1934 ed ivi residente, località San Venanzio, in Via Limbena n.11, codice fiscale MNF VTI 34E09 D878U e **TOSI MARTA**, casalinga, nata a Castello d'Argile (BO) il 10 novembre 1938 e residente a Galliera, località San Venanzio, Via Limbena n.11, codice fiscale TSO MRT 38S50 C185I;

hanno alienato, ognuno per quanto di ragione, al signor

MANFerdini VITTORIO, coltivatore diretto, nato a Galliera il 22 giugno 1963 e residente a Poggio Renatico (FE), Via Don Minzoni n.14, anche quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Galliera, località San Venanzio, Via Limbena n.11, iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al numero, costituente anche codice fiscale, MNF VTR 63H22 D878E, partita IVA 01178460380, R.E.A. BO-378179;

il seguente bene immobile:

Lotto di terreno agricolo in due separati corpi, facente parte del fondo denominato "Manfredina", con pertinenziali fabbricati in corpo al fondo e a suo servizio dedicati all'attività agricola, colpiti dall'evento sisma del maggio 2012 (come risulta dalle ordinanze di inagibilità rilasciate dal Comune di Galliera in data 21 giugno 2012 prot.n.198, 18 luglio 2012 prot.n.259 e il 15 maggio 2013 n.035 Reg.Ordinanze Tecnico e n.20 Reg.Ord.Sindacali, con richiesta revisione schede Aedes del 19 aprile 2013 prot.n.5510, precisandosi che l'ultima ordinanza ha revocato e sostituito le precedenti), della complessiva superficie catastale di ha.5.82.20 (ettari cinque, are ottantadue, centiare venti), compresa pure la corte e l'area di sedime dei fabbricati, il tutto in Comune di Galliera, località San Venanzio, con accesso dalla Via Limbena e confinanti il mappale 38 con ragioni Spagnolo, ragioni Manfredini Vittorio, ragioni Schiavina, salvi altri e più precisi, i restanti mappali con via Limbena, ragioni Spagnolo, ragioni Ferrari, ragioni Mandini, restanti ragioni Manfredini/Tosi, salvi altri e più precisi.

Quanto precede risulta censito presso la Competente Agenzia del Territorio, nel Catasto Terreni del Comune di Galliera al foglio 17 con i mappali:

- **38**, della superficie complessiva di mq.3882 (tremilaottocentottantadue) e precisamente:

Porz AA, frutteto di classe U, superficie Ha.0.03.82 (ettari zero, are tre, centiare ottantadue), reddito dominicale Euro 11,17 (undici virgola diciassette), reddito agrario Euro 4,34 (quattro virgola trentaquattro);

Porz AB, seminativo di classe 1, superficie Ha.0.35.00 (ettari zero, are trentacinque, centiare zero), reddito dominicale Euro 44,47 (quarantaquattro virgola quarantasette), reddito agrario Euro 23,50 (ventitré virgola cinquanta);

- **39**, frutteto di classe U, superficie Ha.2.00.18 (ettari due, are zero, centiare diciotto), reddito dominicale Euro 585,16 (cinquecentottantacinque virgola sedici), reddito agrario Euro 227,45 (duecentoventisette virgola quarantacinque);

- **40**, frutteto di classe U, superficie Ha.1.95.52 (ettari uno, are novantacinque, centiare cinquantadue), reddito dominicale Euro 571,53 (cinquecentosettantuno virgola cinquantatré), reddito agrario Euro 222,15 (duecentoventidue virgola quindici);

- **695**, ente urbano di mq.2175 (duemilacentosettantacinque), a partita speciale 1; detto mappale (che ha compreso il mappale 20 subalterno 2 e i mappali 41 et 43) deriva dal mappale 20 giusta il tipo mappale del 20 dicembre 2010 n.352801.1/2010 in atti dal 20 stesso (protocollo n.BO0352801) presentato il 17 dicembre 2010;

beni questi detti tutti di piena proprietà del solo signor MANFerdini Vito:

- **919**, frutteto di classe U, superficie Ha.1.22.10 (ettari uno, are ventidue, centiare dieci), reddito dominicale Euro 356,92 (trecentocinquantesi virgola novantadue), reddito agrario Euro 138,73 (centotrentotto virgola settantatré); si precisa che detto mappale deriva dal mappale 901 giusta il frazionamento del 21 maggio 2013 n.81478.1/2013 in atti dal 21 stesso (protocollo n.BO0081478) presentato il 20 maggio 2013; il mappale 901 deriva dal mappale 61 giusta il frazionamento del 29 dicembre 1993 n.38112.1/1993 in atti dal 22 aprile 1994;

- **918**, ente urbano di mq.383 (trecentottantatré), a partita speciale 1; detto mappale deriva dal mappale 61 giusta il frazionamento del 21 maggio 2013 n.81478.1/2013 succitato;

questi ultimi due di piena proprietà dei coniugi signori MANFerdini Vito e TOSI MARTA, in regime di comunione legale dei beni.

I detti fabbricati a servizio del fondo risultano censiti presso la Competente Agenzia del Territorio, anche nel Catasto Fabbricati del Comune di Galliera, al foglio 17 con i mappali:

- **695 subalterno 2**, Via Limbena, piano T-1, categoria D/10, rendita Euro 430,00 (quattrocentotrenta virgola zero zero);

- **695 subalterno 3**, Via Limbena, piano T-1, unità collabenti, privo di rendita;

- **695 subalterno 1**, Via Limbena, piano T, bene comune non censibile, la corte esclusiva pertinenziale, comune ai soli due suddetti subalterni;

beni tutti di piena proprietà del solo signor MANFerdini Vito:

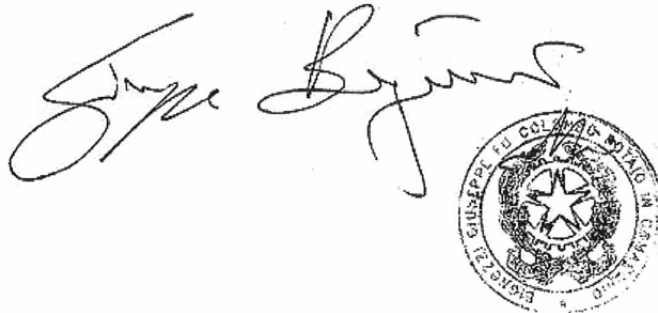
- **61 subalterno 14**, Via Limbena n.11, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza mq.11 (undici), rendita Euro 412,75 (quattrocentododici virgola settantacinque);

quest'ultimo bene è di piena proprietà dei coniugi signori MANFerdini Vito e TOSI MARTA, in regime di comunione legale dei beni.

Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono dalla data odierna a favore ed a carico della parte acquirente, possesso compreso.

In fede.

IL NOTAIO
(dr.Giuseppe Bignozzi)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giuseppe Bignozzi', is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by the text 'NOTAIO GIUSEPPE BIGNOZZI' and 'FEDERAZIONE ITALIANA NOTAI'.

COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

- - - - -

PERIZIA ASSEVERATA AMMINISTRATIVA RELATIVA
ALLO STATO DI DANNO CONSEGUENTE GLI EVENTI
SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

- - - - -

UBICAZIONE EDIFICIO: San Venanzio di Galliera – via Limbena, 19

COMMITTENTE: sig. Vittorio Manferdini - - - -

Il sottoscritto Nicola Gambetti, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Ferrara al n°1557, con studio professionale a Poggio Renatico (FE) in Piazza del Popolo n°27, tel/fax 0532-829912, Cod. Fisc. GMB NCL 77S05 A944J, Partita IVA 01609160385, e-mail gambettinicola@gmail.com, a seguito di incarico conferito dal sig. Vittorio Manferdini per la redazione della perizia asseverata relativamente all'edificio ubicato a San Venanzio di Galliera (BO) in via Limbena n°19, effettuate le necessarie verifiche ha constatato che:

- 1) **DESCRIZIONE ED INQUADRAMENTO DEL LUOGO.** Il fabbricato danneggiato è sito nel Comune di Galliera in via Limbena n°19; è censito al N.C.E.U. al foglio 17 mappale 695 sub. 2 e 3; nello strumento P.S.C. 2011 è inserito nella sub-unità Dosso della Galliera nel sistema degli ambiti rurali – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.
Si attesta che il fabbricato ricade entro il territorio individuato dall'insieme dei comuni elencati nell'Allegato 1 al D.L. 06-06-2012 n°74.
- 2) **INDIVIDUAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO.** Alla data dell'evento sismico del 20-05-2012 il fabbricato in oggetto era così adibito:



fabbricato rurale composto da porzione ad uso magazzino e deposito accatastato in categoria D/10 e porzione ad uso deposito, già in parte collabente prima degli eventi sismici accatastato in categoria F/2 (fabbricato collabente).

- 3) **DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI.** Il fabbricato in oggetto è un immobile edificato plausibilmente nel XIX secolo. Presenta pianta rettangolare di dimensione 18.65 x 10.55 ml, e 3.00 x 2.45ml, e si eleva con due piani fuoriterza per un'altezza in gronda di circa 5.63 m rispetto al piano campagna.

La struttura portante è costituita da muratura di mattoni pieni e malta di calce. I setti murari presentano spessore variabile da 15 cm a 30 cm irrigiditi con pilastri in muratura di dimensione variabile da 15x15 a 30x30 cm.

Il solaio di interpiano è di tipo misto a putrelle metalliche e voltine in mattoni in foglio.

La copertura della zona magazzino e quella rimanente della porzione di fabbricato collabente è di tipo ligneo con orditura principale e secondaria e chiusura in tavolato su cui sono posati i coppi.

Le fondazioni sono in muratura, ottenute mediante allargamento dei setti murari sovrastanti.

- 4) **ATTESTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'.** Si attesta che il danno alle strutture del magazzino è da attribuirsi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mentre per il fabbricato collabente gli eventi sismici hanno ulteriormente aggravato la situazione esistente.

- 5) **DESCRIZIONE QUALITATIVA DEL DANNO SISMICO.** Il fabbricato è stato ispezionato dalla squadra Aedes in data 03-07-2012. Con schede Aedes:
- n°032422-00012037028000031455 il fabbricato è stato classificato "F – Edifi-

cio inagibile per rischio esterno”;

-n° 032360-00011037028000031421 il fabbricato è stato classificato “E – Edificio inagibile”.

Con richiesta di riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un’unica classificazione, in data 15/05/2013, è stata emessa un’unica ordinanza di inagibilità al giudizio E con n° 035 Reg. Ordinanze Tecnico e n° 20 Reg. Ordinanze Sindacali del 15/05/2013.

Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno provocato i seguenti danni:

- crollo totale della copertura della porzione di fabbricato collabente;
- lesioni a taglio su varie fasce di piano lungo i fronti longitudinali;
- lesioni a taglio sui setti trasversali;
- lesioni passanti agli archi in muratura;
- crollo di porzioni del solaio intermedio nella zona magazzino;
- lesioni verticali di distacco dei maschi murari ortogonali;
- gli architravi in muratura hanno perso la loro efficacia;
- distacchi ben definiti tra le strutture verticali ed il solaio di piano primo.

- - - - -

Ferrara, 25/05/2015

Dott. Ing. Nicola Gambetti

Nicola Gambetti

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

PERIZIA ASSEVERATA AMMINISTRATIVA RELATIVA
ALLO STATO DI DANNO CONSEGUENTE GLI EVENTI
SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012


UBICAZIONE EDIFICIO: San Venanzio di Galliera – via Limbena, 19

COMMITTENTE: sig. Vittorio Manfredini

ALLEGATO 01 – ESTRATTO DI R.U.E.

Nicola Gambetti





COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

PERIZIA ASSEVERATA AMMINISTRATIVA RELATIVA
ALLO STATO DI DANNO CONSEGUENTE GLI EVENTI
SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

UBICAZIONE EDIFICIO: San Venanzio di Galliera – via Limbena, 19

COMMITTENTE: sig. Vittorio Manferdini

ALLEGATO 02
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DELLO STATO DI DANNO

Nicola Gambetti



19



169



149



169



14



19



neg



149



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

PERIZIA ASSEVERATA AMMINISTRATIVA RELATIVA
ALLO STATO DI DANNO CONSEGUENTE GLI EVENTI
SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

UBICAZIONE EDIFICIO: San Venanzio di Galliera – via Limbena, 19

COMMITTENTE: sig. Vittorio Manfredini

ALLEGATO 03
DEFINIZIONE DEL LIVELLO
OPERATIVO






Oggetto del presente allegato è la definizione del livello operativo dell'immobile abitazione sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n° 86/2012 e s.m.i.

Determinazione dello stato di danno

Per la definizione dello stato di danno si fa riferimento all'allegata tabella:

- Tab. 1.1 DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI DANNO - EDIFICI IN MURATURA

Definizione del livello di vulnerabilità

Per la determinazione del livello di vulnerabilità si fa riferimento alle sottospecificate ed allegare tabelle:

- Tab. 2.1 DEFINIZIONE CARENZE: EDIFICI IN MURATURA
- Tab. 2.4 DEFINIZIONE DEL GRADO DI CARENZA
- Tab. 2.5 DEFINIZIONE DEL FATTORE DI ACCELERAZIONE
- Tab. 2.6 DEFINIZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Definizione del livello operativo (combinazione danno/vulnerabilità)

Per la determinazione del livello operativo si fa riferimento all'allegata Tab. 3.

TABELLA 1.1 - DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI DANNO: EDIFICI IN MURATURA

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- ☐ lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;
- ☐ lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- ☐ evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
- ☐ presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- ☐ distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- ☐ crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- ☐ è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- ☐ lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- ☐ lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- ☐ evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;
- ☐ crolli parziali delle strutture verticali portanti o dei solai che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti o della superficie totale di piano dei solai;
- ☐ pareti o colonne in muratura fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- ☐ colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;
- ☐ crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura tra il 5% (compreso) e il 10%, in superficie, dell'orizzontamento interessato;
- ☐ significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significative evidenze di fenomeni di liquefazione.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- ☐ lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- ☐ lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- ☐ lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- ☒ crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- ☐ evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 50% degli elementi di un piano;
- ☐ crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 10% del livello interessato;
- ☒ distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- ☒ distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (maggiore a 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- ☐ pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- ☐ elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti evidenze di fenomeni di liquefazione.

TABELLA 1.4 - DEFINIZIONE DELLO "STATO DI DANNO":

- ☐ Stato di danno 1: danno inferiore al "danno significativo"
- ☐ Stato di danno 2: danno compreso tra "danno significativo" e "danno grave"
- ☐ Stato di danno 3: danno compreso tra "danno grave" e "danno gravissimo"
- ☒ Stato di danno 4: danno superiore a "danno gravissimo"

TABELLA 2.1 - DEFINIZIONE CARENZE: EDIFICI IN MURATURA

	CARENZE	α	β
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
1bis	presenza di colonne in muratura (con dimensione massima minore a 60 cm e altezza non inferiore a 3 m) a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 30% del livello interessato		x
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo minore al 40 % della superficie totale		x
6	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale		x
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (minore al 55% di vuoti) per uno sviluppo maggiore o uguale al 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale maggiore al 25% del totale anche ad un solo livello	x	
11	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale minore o uguale al 25% del totale anche ad un solo livello		x
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura \geq a 14		x
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello maggiore a 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
15bis	presenza di doppi volumi con altezza minima superiore di almeno 1/3 all'interpiano massimo adiacente, all'interno della stessa u.s., interessando in pianta una superficie non inferiore al 25% dei livelli interessati, esclusi i vani scale		x
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	
19	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x

TABELLA 2.4 - DEFINIZIONE DEL GRADO DI CARENZE

- ☒ Grado Alto Presenza di carenze di tipo $\alpha \geq 2$ oppure di tipo $(\alpha + \beta) \geq 6$
- ☐ Grado Medio Presenza di carenze di tipo α e β con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso
- ☐ Grado Basso Presenza di carenze di tipo $\beta \leq 3$ e nessuna carenza di tipo α

Handwritten signature

TABELLA 2.5 - DEFINIZIONE DEL FATTORE DI ACCELERAZIONE

Il fattore di accelerazione (f_{aSLV}) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (a_{SLV}) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento (a_{gSLV}), entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{aSLV} = (a_{SLV} / a_{gSLV})$$

Non si possiede alcun rilievo dello stato di fatto del fabbricato. A causa del crollo parziale del solaio di copertura nonché dell'estrema instabilità della porzione rimasta in opera, non si è potuto provvedere all'esecuzione di un accurato sopralluogo di rilievo della struttura. Risulta pertanto impossibile valutare il fattore di accelerazione.

Tale limitazione, tuttavia, non impedisce la valutazione del livello operativo. Infatti, per la presenza di un Grado Alto di carenze, il fabbricato può presentare una Vulnerabilità Media (se $f_{aSLV} \geq 0,3$) oppure una Vulnerabilità Alta (se $f_{aSLV} \geq 0,3$).

TABELLA 2.6 - DEFINIZIONE DELLA VULNERABILITA'

- ☐ Vulnerabilità Basso: fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;
- ☒ Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Basso o Vulnerabilità Alta;
- ☒ Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

Entambi i livelli di vulnerabilità in presenza di uno "Stato di danno 4" forniscono un livello operativo E_3 .

Tabella 3- Definizione dei "livelli operativi"				
	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
Vulnerabilità Basso	B-C	B-C	E_0	E_2
Vulnerabilità Media	B-C	E_0	E_1	E_3
Vulnerabilità Alta	B-C	E_1	E_2	E_3

Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al "danno significativo"

Stato di danno 2: danno superiore al "danno significativo" e inferiore o uguale al "danno grave"

Stato di danno 3: danno superiore al "danno grave" e inferiore o uguale al "danno gravissimo"

Stato di danno 4: danno superiore a "danno gravissimo"

Vulnerabilità Basso: fattore di accelerazione ^(*) superiore a 0.5 e "basso grado carenze"

Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Basso o Vulnerabilità Alta

Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione ^(*) inferiore a 0.3 e "alto grado carenze"

Pertanto si dichiara che, per il fabbricato in oggetto, il **LIVELLO OPERATIVO** è E_3 .

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

PG. 6530

DEL 10/05/2013

URSi

Ufficio Ricostruzione Sismica

Prot. n. 9182

Spett.le

Comune di Galliera

Ufficio Tecnico

comune.galliera@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Relazione tecnica di ricognizione dei danni al fine del riesame dell'esito della scheda AeDES n. 00011037028000031455 del 03/07/2012 – Deposito annesso a civile abitazione di proprietà di Manfredini Vito - Via Limbena n. 19

A seguito del sopralluogo, effettuato dai tecnici dell'U.R.Si. Ing. Elena Frabetti e Ing. Francesca Carli, al fine di effettuare la ricognizione dei danni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato in data 08/05/2013, vista la richiesta di riesame dell'esito della Scheda AeDES n. 00011037028000031455 del 03/07/2012 (esito "F"), con la presente si esprime quanto segue.

L'immobile in oggetto, destinato a deposito, è caratterizzato da due piani fuori terra, con struttura portante verticale in muratura a tessitura regolare e di buona qualità, senza catene e cordoli, strutture orizzontali realizzate da travi con soletta deformabile e copertura leggera spingente. Tale immobile, inoltre, è strutturalmente connesso ad un immobile destinato a civile abitazione, dichiarato inagibile (esito "E") a seguito di sopralluogo di certificatori AeDes (scheda n. 00011037028000031421 del 03/07/2012)

Durante il sopralluogo, relativamente agli elementi strutturali, si sono potute rilevare lesioni di rilevante entità su buona parte delle murature portanti esterne, (classificabile di livello "D4-D5" - danno gravissimo - 1/3-2/3), oltre a danni gravi al solai ed alla copertura, in buona parte crollati (classificabile di livello "D4-D5" - danno gravissimo - >2/3).

Dalla valutazione del rischio di cui al precedente punto, quindi, si può dichiarare l'edificio **"INAGIBILE"** (paragonabile all'esito "E" delle schede AeDES), e, pertanto, rivalutare,

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it - email: suap@renogalliera.it - pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

URSi
Ufficio Ricostruzione Sismica

uniformandolo per l'intera unità strutturale, l'esito della scheda AeDES n. 00011037028000031455 del 03/07/2012.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

San Giorgio di Piano, li 09/05/2013

Il tecnico istruttore

Elena Frabetti

Il Responsabile

Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo 82/2005).

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it - email: suap@renogalliera.it - pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

Comune di Galliera

Provincia di Bologna

Nr. 035 Reg. Ordinanze Tecnico

N.20 Reg. Ord. Sindacali
Del 15/05/2013 Galliera (BO)

OGGETTO: ORDINANZA PER EDIFICIO DANNEGGIATO DA EVENTO SISMICO AL FINE DI EVITARE PERICOLO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.

IL SINDACO

In conseguenza dell'evento sismico che si è verificato in data 20/05/2012 e del 29/05/2012 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo presso il fabbricato adibito ad uso stalla-fienile e civile abitazione sito in Galliera (BO) **Via Limbena n.19;**

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data **08/05/2013** dai tecnici dell'Ufficio Ricostruzione Sismica (URSi), in base al quale è stata depositata in data **10/05/2013** prot.n° **6530** relazione tecnica che rivaluta l'esito della scheda AeDES 00011037028000031455 del 03/07/2012; si rileva che l'edificio adibito a deposito e civile abitazione risulta **inagibile** (paragonabile al giudizio **E** delle schede AeDES), pertanto uniformando l'intera unità strutturale alla scheda AeDES 00011037028000031421 del 03/07/2012 relativa alla porzione d'immobile destinata a civile abitazione;

VISTA la precedente ordinanza n. 198 del 21/06/2012 con la quale si dichiarava inagibile il fabbricato ad uso fienile-stalla, sito in Galliera via Limbena n.19, se ne inibiva l'utilizzo e si ordinava di effettuare per esso urgenti opere di assicurazione;

VISTA la precedente ordinanza n. 259 del 18/07/2012 con la quale si dichiarava inagibile la parte di fabbricato ad uso abitazione, ed inagibile per pericolo esterno indotto la parte di fabbricato ad uso fienile-stalla, sito in Galliera via Limbena n.19, se ne inibiva l'utilizzo e si ordinava di effettuare per esso urgenti opere di assicurazione;

RITENUTO necessario, ai fini di salvaguardare la pubblica e/o privata incolumità, provvedere in merito al ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili in questione;

VISTO:

- La Normativa di riferimento vigente statale e regionale;
- il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

DICHIARA

- **INAGIBILE** il fabbricato ad uso stalla-fienile e civile abitazione (paragonabile al giudizio **E**) (identificato al Fg. 17 Mapp. 695 Sub 2 e 3), sito in Galliera (BO) **Via Limbena n.19,**

di proprietà del Sig. :

- **Manferdini Vito**, nato a Galliera il 09/05/1934, residente in Galliera in Via Limbena n.11 con il coniuge **Tosi Marta** nata a Castello d'Argile il 10/11/1938 in regime di comunione legale dei beni;

REVOCA

per i motivi sopra esposti, e sostituisce con la presente, le proprie precedenti ordinanze:

n. **198** del **21.06.2012;**

n. **259** del **18.07.2012;**

relative alla medesima unità strutturale, fabbricato sito in **Via Limbena n. 19.**



Comune di Galliera

Provincia di Bologna

ORDINA

- Il non utilizzo del fabbricato dichiarato inagibile sia alla proprietà che a chiunque, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza;

- alla proprietà di effettuare urgenti opere di assicurazione del suddetto immobile al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, in attesa che venga accertata e ripristinata la condizione statica dell'immobile;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato dichiarato inagibile sito in **Via Limbena n. 19**;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della 241/90 e s.m.e.i. il responsabile del presente procedimento è il Geom. Stefano Pedriali;
- Che, per la particolare urgenza di procedere e per la natura dell'atto, non è stata data formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo agli interessati della presente ordinanza;
- Che la presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione allo stesso;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Sportello Unico per L'Edilizia (S.U.E.);

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni,
 - Ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni,
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni,
- decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

In caso di constatata inosservanza del presente atto si provvederà all'inoltro all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Il Copia del presente provvedimento viene inviata a:

- Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Reno-Galliera con sede a San Giorgio di Piano (BO);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna;
- Carabinieri Comando Stazione di Galliera (BO);

IL SINDACO
ANNA VERGNANA

Sede Municipale: Piazza Eroi della Libertà, 1
C.F.: 01040680371 - P. I.: 00529921207

Tel. 051/6672911 - Fax 051/6672999
E-Mail: protocollo@comune.galliera.bo.it

COMUNE DI GALLIERA (BO) - Ufficio Messi

Referto di notifica N. 439/2013

Io sottoscritto Messo Comunale di Galliera, oggi 16-05-2013

in Galliera (BO) via/piazza LIMBENA n. 11

ho notificato copia del presente atto a TOSI MARTA

Presso la casa di abitazione/domicilio fiscale/sede/ufficio in Galliera

☐ l'abitazione

☒ AZI IN LUOGO LIBERO NEL TERRITORIO COMUNALE

Non avendolo rinvenuto precedentemente presso l'abitazione
consegnandone copia nelle mani proprie del destinatario, tale qualificato:

☒ Che ha sottoscritto la ricevuta

☐ Che si rifiuta di sottoscrivere

Il Consegnatario

Coni. Manzo



Il Messo Comunale

ANDREA BONAZZI

[Signature]